



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

VALUTATA la necessità, in ordine alla scelta delle istituzioni scolastiche di inserimento di garantire parità di trattamento tra soggetti che abbiano conseguito lo stesso titolo entro lo stesso termine temporale;

DECRETA

Art. 1

Priorità assoluta nell'attribuzione delle supplenze di III fascia

1. Nelle more della costituzione triennale delle graduatorie di istituto e dell'apertura dei termini per la costituzione semestrale degli elenchi aggiuntivi di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 giugno 2015, n. 326, i soggetti inseriti nelle graduatorie della III fascia che acquisiscono il titolo di abilitazione possono presentare domanda di precedenza assoluta, nell'attribuzione delle supplenze da III fascia per le corrispondenti classi di concorso.

2. Le domande di precedenza dovranno essere trasmesse alla medesima Istituzione Scolastica destinataria dell'istanza di inclusione nelle graduatorie di istituto valide per il triennio 2017/20 presentate entro il termine del 24 giugno 2017, compilando in modalità telematica il modello A4 attraverso il sito internet di questo Ministero nella apposita sezione dedicata "Istanze on line".

3. Le funzioni telematiche di cui al comma 2 saranno aperte dalla data di pubblicazione del presente decreto e rimarranno disponibili per tutto il triennio di validità delle graduatorie. Le istituzioni Scolastiche, capofila, periodicamente, avranno cura di prendere in carico le istanze ricevute per le finalità di cui al presente articolo.

4. Non si dà luogo ad alcuna rivalutazione dei punteggi dichiarati in occasione della costituzione delle graduatorie.

Art. 2

Inserimento in II fascia aggiuntiva

1. I soggetti che hanno acquisito il titolo di abilitazione per la scuola dell'infanzia e primaria e per la scuola secondaria di I e II grado entro il 1 febbraio 2018 possono richiedere l'inserimento nella II fascia delle relative graduatorie di istituto e sono collocati, in un elenco aggiuntivo alla graduatoria di inizio triennio.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono graduati secondo i punteggi previsti nella Tabella A allegata al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 1 giugno 2017, n. 374. Limitatamente alle graduatorie della scuola dell'infanzia e della scuola primaria, la suddetta tabella è integrata secondo le disposizioni di cui agli artt. 2 e 3 comma 4 del D.M. 335/2018 citato in premessa.

3. I titoli devono essere posseduti entro la data del 1 febbraio 2018.

4. Le domande di iscrizione sono presentate utilizzando il modello A3 entro il termine del 4 giugno 2018, ad una Istituzione Scolastica della provincia prescelta, secondo le modalità descritte all'art. 7 comma 1 lettera a) del D.M. 374/2017. Il modello di domanda deve essere spedito mediante raccomandata a/r oppure consegnato a mano all'Istituzione scolastica, con rilascio di ricevuta. In alternativa, il modello può essere trasmesso in formato digitale mediante PEC all'indirizzo di posta elettronica dell'Istituzione scolastica.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

5. Coloro che risultino già iscritti nelle graduatorie del presente triennio e che richiedano l'inserimento nell'elenco aggiuntivo relativo alla finestra del 1 febbraio 2018 per aver conseguito una nuova abilitazione, dovranno trasmettere la domanda alla medesima Istituzione Scolastica destinataria dell'istanza di inclusione.

6. La scelta delle istituzioni scolastiche è effettuata telematicamente, attraverso il sito internet di questo Ministero nella apposita sezione dedicata "Istanze on line", secondo le modalità descritte all'art. 7 comma 1 lettera b) del D.M. 374/2017. Le istanze Polis saranno disponibili nel periodo compreso tra il 7 giugno 2018 ed il 27 giugno 2018 entro le ore 14,00.

7. I soggetti di cui al comma 1, già collocati per altri insegnamenti nelle graduatorie di I, II, e III fascia delle graduatorie di istituto, possono sostituire, nella stessa provincia di iscrizione, una o più istituzioni scolastiche già espresse all'atto della domanda di inserimento esclusivamente per i nuovi insegnamenti. In particolare, le sedi già espresse possono essere cambiate esclusivamente ai fini dei nuovi insegnamenti per i quali si chiede l'inserimento nell'elenco aggiuntivo relativo alla finestra del 1 febbraio 2018, mentre non è consentito cambiare sedi qualora nelle stesse tali insegnamenti risultino già impartiti.

8. All'atto di pubblicazione delle graduatorie, si procede al depennamento dalle graduatorie di III fascia per gli insegnamenti per i quali i docenti risultano collocati nelle graduatorie di II fascia aggiuntiva.

Art. 3

Titolo di specializzazione sul sostegno

1. E' consentito agli aspiranti che hanno conseguito il titolo di specializzazione per il sostegno agli alunni con disabilità di inserirlo nelle graduatorie di istituto ove sono presenti, per l'attribuzione delle relative supplenze.

2. A tal fine, gli aspiranti comunicano il titolo posseduto all'Istituzione Scolastica destinataria dell'istanza di inclusione nelle graduatorie di istituto ovvero di inclusione negli elenchi aggiuntivi, compilando il modello A5 in modalità telematica attraverso il sito internet di questo Ministero nella apposita sezione dedicata "Istanze on line". Le istanze Polis saranno disponibili dalla data di pubblicazione del presente decreto al 4 giugno 2018 (entro le ore 14,00). Gli aspiranti che hanno conseguito l'abilitazione entro il 1 febbraio 2018 e che chiedono l'iscrizione in II fascia aggiuntiva dichiarano invece il titolo nel modello A3 unitamente al titolo di abilitazione, con le stesse modalità e termini indicati all'art. 2 commi 5 e 6.

3. Gli aspiranti di cui al comma 1 sono collocati in coda agli elenchi di sostegno della fascia ovvero dell'elenco aggiuntivo di appartenenza.

4. Nelle more del decreto annuale di inserimento negli elenchi aggiuntivi del sostegno delle graduatorie ad esaurimento, i docenti iscritti nella I° fascia delle graduatorie di istituto che comunicano il conseguimento del titolo di specializzazione sul sostegno sono collocati, secondo la rispettiva finestra di inserimento, in subordine agli elenchi aggiuntivi costituiti ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 12 giugno 2017, n. 400.

5. L'inserimento del titolo di specializzazione sul sostegno non comporta il riconoscimento del relativo punteggio di cui al punto C.1 della Tabella A di valutazione di titoli di II fascia, né negli elenchi di sostegno, né nella corrispondente graduatoria di posto comune, che avrà luogo all'atto della costituzione triennale delle predette graduatorie.

Viale Trastevere 76/A – 00153 ROMA – Codice Ipa: m_pi

PEC: dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it PEO: dgper.segreteria@istruzione.it
TEL: 0658493995 - 3492- Sito web: <http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dg-personale-scolastico>



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione generale per il personale scolastico

Art. 4

Disposizioni particolari per la Scuola dell'Infanzia

1. In attuazione dell'art. 3 comma 1 del D.M. 335/2018, i docenti di scuola dell'infanzia e primaria iscritti nelle graduatorie di istituto di II fascia, per effetto delle domande di iscrizione/aggiornamento presentate entro il termine del 24 giugno 2017, possono integrare il punteggio già attribuito, con il servizio prestato presso le sezioni primavera, con le modalità di cui agli art. 2 e 3 comma 4 del D.M. suddetto salvo che abbiano già conseguito, per ciascun anno scolastico di interesse, il punteggio massimo attribuibile per i servizi, come previsto nella Tabella A di valutazione dei titoli di II fascia, approvata con D.M. 374/2017.

2. Sono valutabili esclusivamente i servizi prestati dall'a.s. 2007/2008 ed entro la data del 24 giugno 2017.

3. I docenti interessati, dovranno utilizzare il modello A1/S da far pervenire all'istituzione scolastica già destinataria della domanda di iscrizione in graduatoria, entro il termine del 4 giugno 2018 secondo le modalità descritte all'art. 7 comma 1 lettera a) del D.M. 374/2017. Il modello di domanda deve essere spedito mediante raccomandata a/r oppure consegnato a mano all'Istituzione scolastica, con rilascio di ricevuta. In alternativa, il modello può essere trasmesso in formato digitale mediante PEC all'indirizzo di posta elettronica dell'Istituzione scolastica.

4. Non è consentito modificare le istituzioni scolastiche già scelte all'atto di iscrizione in graduatoria.

5. Sono fatte salve le supplenze già conferite per l'anno scolastico in corso.

Art. 5

Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente decreto valgono le disposizioni citate in premessa ed in particolare quelle contenute nel D.M. 374/2017.

2. Con successivi Decreti Direttoriali saranno disposti di volta in volta i termini per l'inserimento nelle ulteriori fasce aggiuntive dei docenti che conseguiranno l'abilitazione entro il 1° febbraio ed il 1° agosto di ciascun anno.

3. All'atto della costituzione triennale delle graduatorie di istituto, gli elenchi aggiuntivi cesseranno di avere efficacia ed i soggetti di cui al presente decreto presenteranno domanda di inserimento nelle graduatorie di II fascia secondo quanto previsto agli articoli 5 e 6 del decreto del Ministro dell'istruzione 13 giugno 2007, n. 131.

IL DIRETTORE GENERALE